

Modifiche all'articolo 2 Della Relatrice Antonella Incerti al testo unificato sulla settimana salvaguardia 23 Settembre 2015

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole: 5.000 soggetti con le seguenti: 5.300 soggetti;*
- b) al primo periodo sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi;*
- c) al terzo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi;*

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi;*
- b) al comma 5, primo periodo:*
 - 1) sostituire le parole: 26.000 soggetti con le seguenti: 26.300 soggetti;*
 - 2) sostituire le parole: di 35 milioni di euro per l'anno 2015, di 177 milioni di euro per l'anno 2016, di 306 milioni di euro per l'anno 2017, di 287 milioni di euro per l'anno 2018, di 245 milioni di euro per l'anno 2019, di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 104 milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: di 35,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 178,1 milioni di euro per l'anno 2016, di 309,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 291,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 248 milioni di euro per l'anno 2019, di 166,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 105,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 40,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3,1 milioni di euro per l'anno 2023.*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l'eventuale rioccupazione con rapporto tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

I Profili di tutela ammessi

Il beneficio in parola è concesso a quei lavoratori che si riconoscono in almeno uno dei seguenti **otto** profili di tutela (si tratta per lo più di lavoratori che hanno concluso il rapporto di lavoro entro il 2011 o che a tale data avevano siglato accordi, individuali o collettivi, con il datore di lavoro per cessare dal servizio a breve).

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che maturino la liquidazione della pensione, con le regole ante fornero, entro il **6 gennaio 2017** (60° mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011);

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi

collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che maturino la liquidazione della pensione, con le regole ante fornero, entro il **6 gennaio 2017** (60° mese successivo alla data di entrata in vigore del DI 201/2011);

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che maturino la liquidazione della pensione, con le regole ante fornero, entro il **6 gennaio 2017** (60° mese successivo alla data di entrata in vigore del DI 201/2011);

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che maturino la liquidazione della pensione, con le regole ante fornero, entro il **6 gennaio 2017** (60° mese successivo alla data di entrata in vigore del DI 201/2011);

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni che maturino la liquidazione della pensione, con le regole ante fornero, entro il **6 gennaio 2017** (60° mese successivo alla data di entrata in vigore del DI 201/2011);

f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato che maturino la liquidazione della pensione, con le regole ante fornero, entro il **6 gennaio 2017** (60° mese

successivo alla data di entrata in vigore del DI 201/2011);

g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che maturino la liquidazione della pensione, con le regole ante fornero, entro il **6 gennaio 2017** (60° mese successivo alla data di entrata in vigore del DI 201/2011);

h) i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi. Questi lavoratori devono risultare cessati dall'attività lavorativa di lavoro entro il **31 dicembre 2014** e devono perfezionare, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro **dodici mesi** dalla fine dei menzionati periodi, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.